

SCHEMA DI CONVENZIONE DISCIPLINANTE IL FUNZIONAMENTO DELL'ASUR  
QUALE CENTRALE DI COMMITTENZA PER GLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO  
REGIONALE DELLE MARCHE

CON LA PRESENTE CONVENZIONE

TRA

L'ASUR Marche, in persona del Dott. .... in qualità di Direttore Generale domiciliato per la carica presso la stessa, in Ancona, via G. Oberdan 2 C.F. 02175860424 il quale interviene nel presente atto in rappresentanza dell'ASUR stessa

E

Dott. ... Direttore generale Azienda U.O. Ospedali Riuniti Ancona  
Dott. ... Direttore generale Azienda O. Ospedali riuniti Marche Nord  
Dott. ... Direttore generale INRCA

PREMESSO CHE

- l'articolo 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. alle lettere i) ed l) definisce «centrale di committenza», un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie;

«attività di centralizzazione delle committenze», le attività svolte su base permanente riguardanti:

- 1) l'acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;
- 2) l'aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;

- l'Art. 8 bis della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 e s.m.i. (Funzioni dell'ASUR) al comma 6 indica «Su richiesta degli altri enti del servizio sanitario regionale, l'ASUR può operare come centrale di committenza per conto degli stessi, ai sensi delle disposizioni statali vigenti, per l'acquisizione di forniture o servizi, per l'aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro di lavori, forniture o servizi».

- l'art. 37 del D.Lgs. 50/2016, in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze, dispone: «Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.

2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del presente codice.

7. Le centrali di committenza possono:

a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori;

b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l'aggiudicazione dei propri appalti;

c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici.

8. Le centrali di committenza qualificate possono svolgere attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti e agli ambiti territoriali di riferimento individuati dal decreto di cui al comma 5.

9. La stazione appaltante, nell'ambito delle procedure gestite dalla centrale di committenza di cui fa parte, è responsabile del rispetto del presente codice per le attività ad essa direttamente imputabili. La centrale di committenza che svolge esclusivamente attività di centralizzazione delle procedure di affidamento per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori è tenuta al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice e ne è direttamente responsabile.

10. Due o più stazioni appaltanti che decidono di eseguire congiuntamente appalti e concessioni specifici e che sono in possesso, anche cumulativamente, delle necessarie qualificazioni in rapporto al valore dell'appalto o della concessione, sono responsabili in solido dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente codice. Le stazioni appaltanti provvedono altresì ad individuare un unico responsabile del procedimento in comune tra le stesse, per ciascuna procedura, nell'atto con il quale hanno convenuto la forma di aggregazione in centrale di committenza di cui al comma 4 o il ricorso alla centrale di committenza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31.

11. Se la procedura di aggiudicazione non è effettuata congiuntamente in tutti i suoi elementi a nome e per conto delle stazioni appaltanti interessate, esse sono congiuntamente responsabili solo per le parti effettuate congiuntamente. Ciascuna stazione appaltante è responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente codice unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto.

12. Fermi restando gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, nell'individuazione della centrale di committenza, anche ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea, le stazioni appaltanti procedono sulla base del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, dandone adeguata motivazione.”

- tutto ciò premesso

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### Art. 1 Oggetto

1. La presente convenzione disciplina le modalità operative ed il funzionamento dell'ASUR in qualità di centrale di committenza chiamata a svolgere le procedure di gara di contratti di ~~lavori~~, servizi e forniture rientranti nell'oggetto del D. Lgs. 50/2016 per gli altri enti del Servizio sanitario regionale.

### Art. 2 Attività escluse

Sono di esclusiva competenza degli Enti del S.S.R. la fase di programmazione delle procedure in questione, il finanziamento, la nomina del responsabile del procedimento per la parte di propria competenza.

### Art. 3 Modalità di attivazione della centrale di committenza ASUR

1. I rapporti tra l'ASUR e gli Enti aderenti sono disciplinati dalla presente convenzione il cui schema è stato approvato con determina del Direttore Generale ASUR n. .... del .....

### Art. 4 ASUR quale Centrale di committenza

1. L'ASUR quale centrale di committenza, cura:

- la gestione della progettazione della procedura coordinando appositi gruppi di progettazione composti da progettisti appartenenti agli enti del S.S.R. e nominati con apposito atto del D.G. ASUR;
- la procedura di gara per l'affidamento di servizi e forniture. Qualora la procedura prescelta sia quella dell'Accordo Quadro o della Convenzione, l'ASUR procede alla stipulazione del contratto dell'Accordo quadro o della convenzione. Qualora, invece, la procedura prescelta sia quella dell'appalto su delega, le attività dell'ASUR si concluderanno con l'aggiudicazione efficace della procedura.

#### **Art. 5 Adempimenti dell'Ente aderente**

1. L'Ente aderente concorda, possibilmente con cadenza annuale, con l'ASUR le procedure di gara che saranno svolte dall'ASUR in qualità di centrale di committenza. Redige la programmazione della procedura indicando nella relativa documentazione di cui all'articolo 21 del d. lgs. 50/2016 che si intende ricorrere all'ASUR quale centrale di committenza. Provvede all'individuazione dei componenti del gruppo di progettazione di propria spettanza. Nomina un Responsabile del procedimento per ogni singola fornitura o servizio, individuandolo, di norma, nella figura del dirigente o Responsabile dell'U.O. Acquisti interessato all'espletamento della gara di affidamento della fornitura di beni e/o servizi. Qualora il RUP sia persona diversa dalla figura sopra indicata l'ente aderente ne dà comunicazione all'ASUR.

#### **Art. 6 Organo di gara e commissione giudicatrice**

1. Nel caso di gara da esperire con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, la seduta è presieduta dal Presidente di gara, come organo monocratico, nella persona del RUP della procedura di gara assistito da due testimoni.
2. Nel caso, invece, di gara da esperire con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (rapporto qualità/prezzo) la commissione giudicatrice sarà nominata con atto del D.G. ASUR su indicazione degli enti aderenti.

#### **Art. 7 Comunicazioni e rapporti giuridici**

1. Le comunicazioni tra l'ASUR in qualità di centrale di committenza e gli enti aderenti possono avvenire tramite posta certificata, ovvero altri strumenti elettronici il cui utilizzo sia concordato tra le parti (email).
2. Dalla stipulazione del contratto tutti i rapporti giuridici con l'appaltatore sono di competenza esclusiva degli Enti aderenti.

#### **Art. 8 Patto di integrità**

L'ASUR e gli enti aderenti reciprocamente assumono formale obbligazione di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e segretezza.

Gli Enti aderenti si impegnano a segnalare all'ASUR qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in corso.

#### **Art. 9 Gratuità delle funzioni svolte dall'ASUR in qualità di centrale di committenza**

1. L'ASUR svolge le proprie funzioni di centrale di committenza in favore degli Enti aderenti in modo gratuito
2. Eventuali oneri documentabili sostenuti dall'ASUR per l'espletamento delle procedure di gara in questione saranno rimborsati all'ASUR dagli enti aderenti in proporzione dei relativi contratti.



**Art. 10 – Durata convenzione**

1. La convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della medesima ed ha validità a tempo di 4 (quattro) dalla sottoscrizione.
2. Gli enti aderenti potranno recedere in qualsiasi momento, con apposito atto, dandone comunicazione all'ASUR, con preavviso di almeno due mesi.
3. Resteranno comunque fermi gli obblighi assunti in seguito a gare già avviate.

**Art. 11 Contenzioso**

1. Eventuali controversie istaurate da soggetti terzi sotto qualsiasi forma quali ricorsi e contenziosi amministrativi o giudiziari riguardanti la fase di individuazione del contraente, saranno trattati direttamente dall'ASUR, con oneri a proprio carico. Quelle riguardanti la fase di esecuzione saranno a carico degli enti aderenti con oneri a proprio carico. L'ASUR in qualità di centrale di committenza, si impegna comunque a fornire, in caso di contenzioso, ogni elemento utile attinente all'attività da essa svolta, anche sotto forma di relazione o parere.

**Art. 12 Disposizioni di rinvio**

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme del D. Lgs. 50/2016 ed alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto di convenzione.
2. Per quanto non espressamente previsto si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra gli enti sottoscrittori e l'ASUR con l'adozione, se e in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti nel rispetto della vigente normativa.

**Art. 13 Trattamento dei dati personali**

1. Tutti i dati personali sono utilizzati dagli enti partecipanti per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente in materia. Ciascun firmatario autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità della presente convenzione.

**Art. 14 Registrazione**

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 642/1972, ed è esente da bollo, ai sensi dell'art. 16 dell'allegato b) al D.P.R. n. 131/1986.

L'ASUR

\_\_\_\_\_

Gli Enti aderenti

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_